



STATUTO

DELLA SEZIONE DI BRUNICO DEL CLUB ALPINO ITALIANO

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE

Art. 1

E' costituita con sede in Brunico l'associazione denominata "Club Alpino Italiano Alto Adige - Sezione di Brunico" e sigla "C.A.I. Alto Adige - Sezione di Brunico".

E' stata fondata nell'anno 1924 ed ha durata illimitata.

La sede è in Via Andreas Hofer, 32, Brunico (BZ).

La sezione svolge l'attività organizzata, stabile e continuativa, inclusa la gestione di strutture ricettive nelle zone della Val Pusteria e Valle Aurina.

L'attività della sezione non può estendersi a comuni di altra provincia se in tale Provincia esiste o è costituita altra sezione, salvo autorizzazione scritta dei Comitati Direttivi provinciali competenti per territorio.

Art. 2

La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano (CAI) di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato, fa parte della Delegazione Alto Adige del CAI. Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI.

La sezione ha una autonomia patrimoniale conforme al proprio ordinamento e può acquistare, possedere e alienare beni e diritti.

Gli iscritti all'associazione sono di diritto associati del Club Alpino Italiano.

TITOLO II SCOPI E FUNZIONI

Art. 3

L'associazione ha per scopo la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne specialmente di quelle italiane, e della tutela del loro ambiente naturale.

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democrazia, e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con l'elettività delle cariche associative.

Art. 4

Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:

- alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-alpinistiche, sci-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o all'organizzazione e alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia per la formazione di associati dell'associazione come istruttori di alpinismo e

sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);

- alla promozione di attività scientifiche e didattiche, per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-alpinistiche, sci-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché collabora con il C.N.S.A.S. (Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci-alpinismo) al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
- al mantenimento di una sede associativa, alla cura di una biblioteca, di un archivio fotografico e cartografico e delle pubblicazioni di interesse dell'associazione, alla costituzione di una dotazione di materiale alpinistico;
- alla pubblicazione del periodico sezionale denominato "InfoCai", del quale è editrice e proprietaria;
- assume ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi associativi.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 5

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III ASSOCIATI

Art. 6

Gli associati della sezione si distinguono in benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di associati.

Art. 7

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati indirizzata al Consiglio Direttivo, il quale delibera sulla loro ammissione.

L'associato, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto, lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., dei quali riceve copia all'atto di iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 8

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

La quota associativa non può essere trasmessa per atto tra vivi o in caso di morte dell'associato.

Art. 9

La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno; in caso di dimissioni l'associato non ha diritto alla restituzione della quota associativa;
- per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

- c) per decesso;
- d) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni esercizio alla revisione della lista degli associati;
- e) per il ritardato pagamento della quota associativa annuale e dei contributi di cui al successivo art. 10 per oltre sei mesi.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati.

Art. 10

L'associato è tenuto a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo associativo, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni dell'Associazione e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere b), c) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. L'associato non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Art. 11

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto associativo.

Gli associati, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della loro sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club alpino italiano, secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega. Ogni associato delegato non può portare più di una delega.

Non sono ammesse iniziative degli associati in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività degli associati in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Non è ammessa la distribuzione agli associati, anche parziale e in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della struttura centrale del Club alpino italiano e del patrimonio di ciascuna delle sue strutture periferiche.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art. 12

L'associato è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. Il trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicato alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale l'associato si iscrive ed ha effetto dall'anno associativo successivo ai fini del tesseramento.

La sezione, dopo la prima ammissione, ha l'obbligo di trasmettere alla direzione i dati anagrafici e i dati associativi dell'associato e le variazioni relative, entro quindici giorni dalla loro conoscenza.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito e possono essere conferite ad associati maggiorenni, iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.

Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche associative è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi associato eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. Gli eletti alle cariche associative esercitano le loro funzioni in piena libertà d'azione, di espressione e di voto, senza vincolo di mandato. I soggetti legittimati a deliberare l'attribuzione di incarichi, stabiliscono durata, compiti e obiettivi dei medesimi, fissano natura e periodicità dei rapporti informativi e ogni altra clausola atta a tutelare gli interessi generali e particolari del Club Alpino Italiano

Capo 1° - Assemblea

Art. 15

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano della sezione; è costituita da tutti gli associati maggiorenni ad essa iscritti.
2. Assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
 - a) adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della sezione;
 - b) elegge i componenti degli organi della sezione e i delegati alla AD (Assemblea dei Delegati) nel numero assegnato, tra gli associati maggiorenni ordinari e familiari della sezione, con le modalità stabilite dall'ordinamento della sezione, escluso il voto per corrispondenza;
 - c) approva annualmente il programma dell'associazione, la relazione del Presidente ed i bilanci preventivo e consuntivo;
 - d) delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
 - e) delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell'associazione in unica lettura.

Art. 16

L'Assemblea deve esser convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine perentorio del 31 marzo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione può convocare l'Assemblea nei casi di cui all'art. 22, ultimo comma e di cui all'art. 29, comma 4, punto c) del presente Statuto.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede dell'associazione e spedito a ciascun associato avente diritto al voto. Nell'avviso sono indicati l'ordine del giorno, il luogo ed il giorno ed l'ora della convocazione.

Art. 17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età possono assistere all'assemblea.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 18

L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto di partecipazione all'assemblea.

Art. 19

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale

o a scrutinio segreto secondo le modalità decise dalla maggioranza degli associati presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi degli associati presenti aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 20

L'assemblea degli associati della sezione ne può deliberare lo scioglimento, con le modalità previste dall'ordinamento della stessa. Il Comitato Direttivo Provinciale delibera lo scioglimento nelle modalità previste dall'art. VI.I.9 del Regolamento Generale del C.A.I.

In caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Provinciale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Provinciale interessato.

Capo 2° - Consiglio Direttivo

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della sezione; si compone di 11 membri eletti fra gli associati dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre esercizi; è ammessa la rieleggibilità.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto, nomina fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto al voto.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti, si deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei mancanti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea degli associati da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni mese, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 24

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed gli associati che fanno parte di Commissioni Centrali o Periferiche del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 25

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente regolamento o nello Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I.

In particolare, esso:

- a) convoca l'Assemblea degli Associati;
- b) stabilisce il programma annuale di attività dell'Associazione da presentare all'Assemblea degli associati e predisporre quanto necessario per attuarlo;
- c) redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo ed approva la relazione del Presidente;
- d) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
- e) delibera sulle domande di iscrizione di nuovi associati;
- f) determina le quote associative e quelle di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- g) prepone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività associative;
- h) delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- i) cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;
- j) emana eventuali regolamenti particolari;
- k) proclama gli associati venticinquennali e cinquantennali;
- l) nomina gli ispettori dei rifugi della sezione;
- m) autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti la sezione deliberati dal medesimo Consiglio;
- n) delibera il conferimento di attestati e di distintivi di benemerita agli associati;
- o) pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- p) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall'Assemblea degli associati;
- q) delibera la costituzione di nuove sottosezioni.

Capo 3° - Presidente

Art. 26

Il Presidente della sezione, nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 21, è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma associativa; dura in carica per tre esercizi, è rieleggibile ed assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- a) convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo;
- b) presenta all'assemblea degli associati la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione;
- c) pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

In caso di impedimento o di assenza le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Il candidato alla carica di Presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Capo 4° - Tesoriere e Segretario

Art. 27

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione e ne tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Taluni adempimenti di carattere fiscale e tributario possono essere demandati a terzi, con la continua supervisione da parte del Tesoriere.

Art. 28

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

Capo 5° - Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 29

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione e si compone di tre associati effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea per un triennio. I revisori dei conti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge tra i suoi membri effettivi il presidente che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio, che deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

È compito dei Revisori dei Conti:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione all'Assemblea degli associati;
- b) il controllo collegiale od individuale degli attivi contabili della Sezione o della sottoSezione;
- c) la convocazione dell'Assemblea degli associati nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione; ne esamina i bilanci d'esercizio e riferisce all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle sedute della assemblea degli associati e interviene alle sedute del consiglio direttivo della Sezione.

La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di consigliere.

TITOLO V CARICHE SOCIALI

Art. 30

Le cariche negli organi della struttura associativa sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione. Possono essere candidati alle cariche di cui al comma precedente solo gli associati maggiorenni, ordinari e familiari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro adesione al Club alpino italiano, in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica.

La gratuità delle cariche associative esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione all'associato, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica associativa, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico, come sopra definito.

TITOLO VI COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 31

Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o associati aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri e predisponendone il regolamento.

Art. 32

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto. È vietata la costituzione di gruppi di non associati.

TITOLO VII SOTTOSEZIONI

Art. 33

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del CDP (Comitato Direttivo Provinciale) competente.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con il regolamento dell'associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII ESERCIZI FINANZIARI, BILANCIO, PATRIMONIO ASSOCIATIVO

Art. 34

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

Art. 35

Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea degli associati.

Art. 36

I fondi liquidi dell'associazione devono essere depositati in uno o più conti correnti bancari e/o postali, intestati all'associazione.

Art. 37

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili, da eventuali fondi di riserva costituiti con l'utile di bilancio, da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative annuali, dai canoni dei rifugi ed altri introiti su beni dell'Associazione, da altre donazioni, proventi o lasciti. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione fra gli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

In caso di scioglimento della sezione, si applica la disciplina del Regolamento Generale del C.A.I. e della normativa vigente in materia.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 38

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello provinciale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Provinciale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Le controversie che dovessero insorgere tra gli associati o fra tra gli associati ed organi periferici, relative alla vita associativa, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del CAI e dal Regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.